

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE VII CIVILE

SENTENZA

N° \_\_\_\_\_

Fasc. N° \_\_\_\_\_

Cron. N° \_\_\_\_\_

Rep. N° \_\_\_\_\_

Composto dagli Ill.mi Signori:

Dott. Cesare CASTELLANI  
Dott. Donata CLERICI  
Dott. Alberto LA MANNA

PRESIDENTE  
GIUDICE  
GIUDICE REL.

ha pronunciato la seguente

1 LUG. 2014

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1959/12 R.G.F

avente per oggetto: separazione giudiziale

promossa da:

\_\_\_\_\_

elettivamente domiciliato in Torino via Vela 7 presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e Alessia Petra Beccuti che lo rappresentano e difendono per procura in atti.

PARTE ATTRICE

contro

\_\_\_\_\_

elettivamente domiciliata in Torino via Saffi 2 presso lo studio dell'avv. Giampaolo  
Mussano, che la rappresenta e difende per procura in atti.

PARTE CONVENUTA

e con l'intervento del Pubblico Ministero



Collegio delli 19 maggio 2014

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice

Come da memoria integrativa 2.11.2012

Per parte convenuta

Come da memoria 14.1.2013

Per il P.M.

Accogliersi la domanda proposta.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I signori ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ contraevano matrimonio con rito civile in Torino in data 15.9.2008 (atto n. 566 parte I dell'anno 2008).

Dal matrimonio è nata una figlia, Barbara il 3.9.2008.

Con ricorso depositato in data 25.1.2012 ~~XXXXXXXXXX~~ chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.

Avanti a Presidente del Tribunale si costituivano e comparivano entrambe le parti.

Il Presidente, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data 20.7.2012, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.

Avanti al giudice istruttore nominato entrambe le parti si costituivano.

Acquisite le relazioni sociali e di psicologia ed eseguita l'istruttoria testimoniale all'udienza del 12.2.2014, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

La domanda di separazione.

La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.

E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento

tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.

#### La domanda di addebito

Parte ricorrente formula domanda di addebito.

Ritiene il collegio che la domanda sia fondata e debba essere accolta.

Non è, infatti, oggetto di contestazione il fatto che la convenuta ha intrattenuto una relazione extraconiugale con il cugino del ricorrente dal quale nel maggio del 2012 ha avuto un figlio. Non è neppure oggetto di contestazione il fatto che la convenuta ha lasciato la casa coniugale per recarsi a vivere a Terracina all'inizio di gennaio del 2012 quando, evidentemente, la relazione extraconiugale era già iniziata almeno da alcuni mesi.

L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare che già in precedenza la convenuta aveva violato il dovere di fedeltà coniugale laddove aveva intrattenuto una pur breve relazione con il suo medico, [REDACTED], il quale ha riferito di avere conosciuto la [REDACTED] in occasione di una visita medica, di essere uscito con lei nel settembre ottobre del 2010 e di averla baciata sulla bocca. Lo stesso teste ha riferito che la [REDACTED] gli aveva riferito di essere separata, anche se viveva ancora col marito e il cugino del marito, ma di avere successivamente scoperto che in realtà al momento della relazione la [REDACTED] non era separata dal marito. Il teste [REDACTED] ha poi riferito di avere saputo dai vicini che già nel luglio del 2011 la [REDACTED] era stata vista baciarsi con il cugino del ricorrente.

Afferma la Suprema Corte che *"In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa*

*(anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito" (Cass.12.4.2006 n. 8512, Cass. 20.4.2011 n. 9074). La stessa Corte precisa ancora che "Grava sulla parte che richiada, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antioriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. 14.2.2012 n. 2059).*

Nel caso di specie è risultata provata la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della convenuta, ma questa nessuna prova ha fornito del fatto che il matrimonio era già in crisi in ragione dei contrasti insorti in relazione al locale che le parti avrebbero dovuto aprire o alle vessazioni subite dal marito.

Alla luce di tali elementi deve, pertanto, ritenersi provato il fatto che la crisi matrimoniale è stata determinata dalla violazione del dovere di fedeltà da parte della convenuta per cui deve essere accolto il domanda di addebito della separazione alla stessa proposta dal marito ricorrente.

#### L'affidamento della figlia

Per quanto attiene l'affidamento della figlia deve rilevarsi in primo luogo che lo stesso ricorrente in comparsa conclusionale dà atto del miglioramento dei rapporti con la moglie per cui rinuncia alla richiesta di affidamento esclusivo.

In merito si rileva che appare possibile disporre nel caso di specie il regime ordinario di affidamento condiviso atteso che l'evoluzione della situazione dei genitori ed, in particolare, della madre ha fatto emergere come non vi siano attualmente elementi di pregiudizio derivanti da tale forma di affidamento secondo quanto disposto dagli artt. 337-ter e quater c.c. Le relazioni sociali e di psicologia da ultimo pervenute

evidenziano, infatti, profili di adeguatezza in entrambi i genitori pur avendo ancora la Bernardi ancora dei tratti di fragilità che devono essere affrontati.

Per quanto attiene il collocamento della minore ritiene il Collegio che non sia opportuno modificare quanto già stabilito in corso di giudizio ovvero il prevalente collocamento presso il padre. La relazione sociale da ultimo pervenuta evidenzia, infatti, come la collocazione paterna sia ad oggi maggiormente rispondente a quelle esigenze di continuità affettiva, stabilità ambientale e chiarezza nella quotidianità ad oggi presenti nella minore. La relazione evidenzia, inoltre, come la minore abbia ormai realizzato a Torino una situazione di sostanziale stabilità quotidiana, anche mediante l'inserimento nella scuola e come, pur dandosi atto dei progressi fatti dalla madre nella acquisizione di un maggiore equilibrio e di una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità genitoriali, il padre appaia il soggetto che può più adeguatamente rispondere alle citate esigenze della minore.


Per quanto attiene il regime o di visita con la madre, attesa la distanza tra i Comuni di residenza, appare congruo disporre che la minore possa vedere la madre un week end al mese, tenuto conto delle esigenze scolastiche, secondo calendario da stabilirsi con i servizi e durante le festività come indicato in dispositivo.

#### Contributo al mantenimento dei figli e della moglie

Per quanto attiene il contributo al mantenimento della moglie rileva il Collegio che l'accoglimento della domanda di addebito comporta l'esclusione del mantenimento richiesto secondo quanto disposto dall'art. 156 c.c.

Per quanto attiene la figlia si ritiene congruo quanto già stabilito in sede presidenziale ovvero la contribuzione al 50% per ciascun genitore per le spese, senza altro onere in capo alla madre in ragione del fatto che questa risulta priva di attività lavorativa mentre il ricorrente, che vive presso i genitori con la bambina, risulta svolgere attività lavorativa da cui percepisce un reddito netto mensile medio di circa 1718 euro mensili calcolate su 12 mensilità in base al CUD 2014 depositato.

#### Le spese del giudizio



Le spese del giudizio sono poste a carico della convenuta per la soccombenza in punto addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, in contraddittorio delle parti, pronuncia la separazione personale dei coniugi ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~ ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. con addebito alla moglie

Affida la figlia minore Barbara ad entrambi i genitori con esercizio separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso il padre.

Dispone che l'altro genitore possa vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo tra le parti, un week end al mese dal venerdì alla domenica sera secondo calendario da disporsi in accordo con i servizi anche tenuto conto delle esigenze scolastiche, per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito); durante le vacanze pasquali ad anni alterni; per 4 settimane, anche suddivise in due periodi, durante le vacanze estive (in assenza di accordo con il padre: le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due settimane di agosto negli anni dispari; ulteriori due settimane alternativamente nel mese di luglio o di settembre), durante le festività scolastiche per il carnevale ad anni alterni;

Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando l'ha con sé e che le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, spese necessarie o concordate e successivamente documentate, siano divise al 50% tra i coniugi.


Respinge la domanda di parte ricorrente di mantenimento per sé,

Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, spese liquidate nella somma di € 3800,00 per compensi (di cui € 800 per fase studio, € 700,00 per fase introduttiva, € 900 per fase istruttoria ed € 1400 per fase decisoria) oltre IVA e CPA sugli imponibili come per legge e successive occorrenze.

Costi deciso nella Camera di Consiglio della VII sezione civile del Tribunale di Torino  
in data 19.5.2014

IL GIUDICE ESTENSORE

Dr. Alberto LAMMANA



IL PRESIDENTE

Dr. Cesare CASTELLANI



MINUTA CONSEGNATA

In Cancelleria

il 26/05/2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia Griotti



TRIBUNALE DI TORINO  
Depositato oggi 1 LUG. 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia Griotti

